

Edizione
in lingua italiana

Comunicazioni ed informazioni

<u>Numero d'informazione</u>	Sommario	Pagina
<i>I Comunicazioni</i>		
Commissione		
97/C 139/01	ECU.....	1
97/C 139/02	Elenco dei documenti trasmessi dalla Commissione al Consiglio nel periodo dal 21 al 25. 4. 1997	2
97/C 139/03	Notifica preventiva di una concentrazione (Caso n. IV/M.906 — Mannesmann/Vallourec) ⁽¹⁾	3
97/C 139/04	Autorizzazione di un aiuto di Stato a norma degli articoli 92 e 93 del trattato CE — Casi per i quali la Commissione non solleva obiezioni — Aiuto di Stato N 781/96 — Regno Unito ⁽¹⁾	4
97/C 139/05	Autorizzazione degli aiuti di Stato sulla base degli articoli 92 e 93 del trattato CE — Casi contro i quali la Commissione non solleva obiezioni.....	5
<hr/>		
<i>II Atti preparatori</i>		
Commissione		
97/C 139/06	Proposta modificata di direttiva del Consiglio sul diritto di viaggiare all'interno della Comunità per i cittadini dei paesi terzi ⁽¹⁾	6
97/C 139/07	Proposta di direttiva del Consiglio che ristruttura il quadro comunitario per l'imposizione dei prodotti energetici ⁽¹⁾	14

I

(Comunicazioni)

COMMISSIONE

ECU (*)

5 maggio 1997

(97/C 139/01)

Importo in moneta nazionale per una unità:

Franco belga e lussemburghese	40,4147	Marco finlandese	5,90796
Corona danese	7,46030	Corona svedese	8,94352
Marco tedesco	1,95855	Sterlina inglese	0,699312
Dracma greca	311,216	Dollaro USA	1,13309
Peseta spagnola	165,137	Dollaro canadese	1,56560
Franco francese	6,60889	Yen giapponese	143,268
Sterlina irlandese	0,759803	Franco svizzero	1,66780
Lira italiana	1938,24	Corona norvegese	8,08463
Fiorino olandese	2,20285	Corona islandese	81,0389
Scellino austriaco	13,7852	Dollaro australiano	1,45194
Scudo portoghese	196,637	Dollaro neozelandese	1,64574
		Rand sudafricano	5,04964

La Commissione ha installato una telescrivente con meccanismo di risposta automatica capace di trasmettere ad ogni richiedente, su semplice chiamata per telex, i tassi di conversione nelle principali monete. Questo servizio opera ogni giorno dalle ore 15,30 alle ore 13 del giorno dopo.

Il richiedente deve procedere nel seguente modo:

- chiamare il numero di telex 23789 a Bruxelles;
- trasmettere il proprio indicativo di telex;
- formare il codice «cccc» che fa scattare il meccanismo di risposta automatica che produce l'iscrizione sulla propria telescrivente dei tassi di conversione dell'ecu;
- non interrompere la comunicazione prima della fine del messaggio che è segnalata dall'iscrizione «ffff».

Nota: Presso la Commissione sono altresì in servizio fax a risposta automatica (ai n. 296 10 97 e n. 296 60 11) che forniscono dati giornalieri concernenti il calcolo dei tassi di conversione applicabili nel quadro della politica agricola comune.

(*) Regolamento (CEE) n. 3180/78 del Consiglio (GU n. L 379 del 30. 12. 1978, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1971/89 (GU n. L 189 del 4. 7. 1989, pag. 1).

Decisione 80/1184/CEE del Consiglio (convenzione di Lomé) (GU n. L 349 del 23. 12. 1980, pag. 34).

Decisione n. 3334/80/CECA della Commissione (GU n. L 349 del 23. 12. 1980, pag. 27).

Regolamento finanziario, del 16 dicembre 1980, applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU n. L 345 del 20. 12. 1980, pag. 23).

Regolamento (CEE) n. 3308/80 del Consiglio (GU n. L 345 del 20. 12. 1980, pag. 1).

Decisione del consiglio dei governatori della Banca europea per gli investimenti del 13 maggio 1981 (GU n. L 311 del 30. 10. 1981, pag. 1).

**ELENCO DEI DOCUMENTI TRASMESSI DALLA COMMISSIONE AL CONSIGLIO
NEL PERIODO DAL 21 AL 25. 4. 1997**

(97/C 139/02)

I documenti sono disponibili presso gli uffici di vendita i cui indirizzi figurano in quarta di copertina.

Codice	Numero di catalogo	Titolo	Data di adozione da parte della Commissione	Data di trasmissione al Consiglio	Numero di pagine
COM(97) 160	CB-CO-97-148-IT-C	Proposta di regolamento (CE) del Consiglio che impone un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di tessuti di cotone greggi originari della Repubblica popolare cinese, dell'Egitto, dell'India, dell'Indonesia, del Pakistan e della Turchia	21. 4. 1997	21. 4. 1997	83
COM(97) 163	CB-CO-97-151-IT-C	Proposta di regolamento (CECA, CE, Euratom) del Consiglio che modifica lo statuto dei funzionari delle Comunità europee ⁽¹⁾	21. 4. 1997	22. 4. 1997	5
COM(97) 164	CB-CO-97-152-IT-C	Comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo e al Comitato economico e sociale: Valutazione del Centro comune di ricerca 1992-1996	22. 4. 1997	22. 4. 1997	117
COM(97) 166	CB-CO-97-160-IT-C	Relazione della Commissione al Consiglio presentata conformemente all'articolo 3 della decisione 93/110/CEE del Consiglio, del 15 febbraio 1993, (applicazione di una misura di deroga all'articolo 2 ed all'articolo 10 della sesta direttiva 77/388/CEE in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari) Proposta di decisione del Consiglio che autorizza la Repubblica francese a prorogare l'applicazione di una misura di deroga all'articolo 2 ed all'articolo 10 della sesta direttiva (77/388/CEE) del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari	22. 4. 1997	22. 4. 1997	12
COM(97) 174	CB-CO-97-163-IT-C	Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo: La ricerca scientifica e tecnologica — un elemento strategico per la cooperazione dell'Unione europea con i paesi in via di sviluppo ⁽²⁾	25. 4. 1997	25. 4. 1997	22

⁽¹⁾ Documento comprendente una scheda di impatto sulle imprese, in particolare le PMI.

⁽²⁾ Documento che sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale.

⁽³⁾ Testo rilevante ai fini del SEE.

N.B.: I documenti COM sono disponibili in abbonamento globale o tematico e per singoli numeri; in quest'ultimo caso il prezzo è proporzionale al numero di pagine.

Notifica preventiva di una concentrazione
(Caso n. IV/M.906 — Mannesmann/Vallourec)

(97/C 139/03)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

1. In data 25 aprile 1997 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 4064/89 del Consiglio ⁽¹⁾. Per effetto di tale concentrazione l'impresa Mannesmannröhren-Werke, controllata da Mannesmann AG, acquisisce ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b) del suddetto regolamento, il controllo dell'insieme dell'impresa Vallourec, a seguito di acquisto di azioni.
2. Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:
 - Mannesmannröhren-Werke: produzione e distribuzione di tubi e condotte in acciaio, produzione di bombole di gas; fabbricazione di componenti per autovetture; trasformazione e raffinazione di acciaio e altri materiali; fabbricazione di prodotti in acciaio e di semilavorati per tubi e condotte;
 - Vallourec: produzione e distribuzione di tubi e condotte in acciaio, produzione di bombole di gas; fabbricazione di componenti per autovetture.
3. A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nel campo d'applicazione del regolamento (CEE) n. 4064/89. Tuttavia si riserva la decisione finale sul punto in questione.
4. La Commissione invita i terzi interessati a presentare le loro eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni debbono pervenire alla Commissione non oltre dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse per telefax [n. (32-2) 296 43 01/296 72 44] o tramite il servizio postale, indicando il numero di caso IV/M.906 — Mannesmann/Vallourec, al seguente indirizzo:

Commissione europea
Direzione generale della Concorrenza (DG IV)
Direzione B — Task Force Fusioni
Avenue de Cortenberg/Kortenberglaan 150
B-1040 Bruxelles

⁽¹⁾ GU n. L 395 del 30. 12. 1989; versione rettificata: GU n. L 257 del 21. 9. 1990, pag. 13.

Autorizzazione di un aiuto di Stato a norma degli articoli 92 e 93 del trattato CE**Casi per i quali la Commissione non solleva obiezioni****Aiuto di Stato N 781/96 — Regno Unito**

(97/C 139/04)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

Sintesi della decisione della Commissione di non sollevare obiezioni in relazione all'aiuto regionale che il governo britannico intende concedere a favore di Ford Motor Company a sostegno di un progetto di investimento per l'espansione della capacità di produzione di motori a Bridgend

«Con lettera datata 1° ottobre 1996, le autorità britanniche hanno notificato alla Commissione, in conformità all'articolo 93, paragrafo 3 del trattato CE, che intendevano concedere un aiuto di Stato sotto forma di sovvenzione nell'ambito del regime di assistenza selettiva regionale (Regional Selective Assistance), al fine di sostenere un progetto di investimento di Ford Motor Company nello stabilimento di fabbricazione di detta società a Bridgend (Galles del Sud).

L'aiuto, accordato nel quadro di un regime autorizzato di aiuti regionali (Regional Selective Assistance), sarebbe consistito in una sovvenzione di 10 milioni di GBP, da versarsi in quattro rate dal 1997 al 2000, in funzione dello stato di avanzamento del progetto e della creazione di posti di lavoro; tale regime prevede inoltre che la sovvenzione potrà essere sospesa o recuperata se non verranno raggiunti gli obiettivi fissati in termini di creazione di occupazione o di volume di investimenti. L'intensità dell'aiuto previsto (espresso in termini di valore attualizzato lordo) ammonta al 2,94 %, mentre il massimale ammesso per gli aiuti regionali a Bridgend è del 20 % (ESN). L'intensità netta dell'aiuto proposto (ESN) ammonta all'1,97 %, pari ad appena un decimo del massimale regionale ammissibile.

Attesa l'importanza degli scambi comunitari di autovetture private, tale aiuto, che procura a Ford Motor Company un vantaggio finanziario rispetto ai concorrenti sollevandola di una parte dei costi d'investimento, rischia evidentemente di falsare la concorrenza tra i costruttori di veicoli e di pregiudicare gli scambi all'interno della Comunità ai sensi dell'articolo 92, paragrafo 1 del trattato CE e dell'articolo 61, paragrafo 1 dell'accordo SEE.

La disciplina comunitaria in materia riconosce che gli investimenti destinati agli stabilimenti di produzione di automobili e di motori nelle regioni sfavorite possono costituire un contributo prezioso allo sviluppo regionale. Tale posizione è conforme all'atteggiamento favorevole che la Commissione generalmente adotta nei riguardi degli aiuti all'investimento accordati per compensare gli svantaggi strutturali di cui soffrono le regioni sfavorite della Comunità.

Lo stabilimento nel quale sono stati effettuati gli investimenti è situato a Bridgend (Regno Unito), nel Galles del Sud, zona che, a causa del tasso di disoccupazione elevato (9,5 % nel settembre 1995 per il bacino di occupazione di Bridgend, 17 % per le zone di sviluppo limitrofe al bacino occupazionale di Aberdare e 13,8 % per la zona di Merthyr e Rhymney) è stata riconosciuta dalla Commissione quale regione avente diritto a beneficiare di aiuti a finalità regionale ai sensi dell'articolo 92, paragrafo 3, lettera c) del trattato CE.

Il progetto di investimento contribuisce alla creazione di 580 posti di lavoro nel sito di produzione di Bridgend. Il progetto relativo al motore Zetec-SE è essenziale inoltre per il mantenimento a lungo termine della produzione di motori nello stabilimento di Bridgend. Tale progetto contribuisce pertanto a preservare l'occupazione in detta regione caratterizzata da elevata disoccupazione e, conseguentemente, a superare i suoi svantaggi strutturali.

Tuttavia, come sottolineato nella disciplina comunitaria degli aiuti di Stato all'industria automobilistica, la Commissione deve, quando valuta i progetti di aiuto a finalità regionale in tale settore, metterne a confronto i benefici sul piano dello sviluppo regionale con le eventuali conseguenze negative sul settore nel suo complesso, quali la creazione di una considerevole sovraccapacità. Inoltre, attesa la natura sensibile del settore automobilistico e l'alto rischio di indebite distorsioni della concorrenza, è necessario assicurare che l'aiuto a finalità regionale sia proporzionato ai problemi regionali che intende risolvere.

A prescindere dal fatto che il progetto contribuisca o meno alla creazione di sovraccapacità del segmento in questione del mercato automobilistico comunitario, è prassi costante della Commissione autorizzare aiuti a finalità regionale di un'entità tale che compensino gli svantaggi netti derivanti dal fatto di localizzare l'investimento in una regione assistita.

Giova ricordare che l'aiuto previsto ha una intensità lorda del 2,94 % (ESL) e che per la zona di Bridgend il massimale degli aiuti a finalità regionale è del 20 % (ESN). L'intensità netta dell'aiuto previsto ammonta solo all'1,97 %, ossia meno di un decimo del massimale re-

gionale autorizzato. Atteso che l'intensità dell'aiuto non supera il decimo dell'importo massimo consentito, non è stato effettuato alcuno studio preciso per calcolare separatamente i costi supplementari e i vantaggi derivanti a Ford per il fatto d'installare a Bridgend, piuttosto che altrove, il suo sito produttivo dei nuovi motori Zetec-SE.

Tutte le regioni ammesse a beneficiare degli aiuti a finalità regionale presentano un livello minimo di svantaggi strutturali. Un'intensità d'aiuto fino al 10 % del massimale regionale può essere considerata come un minimo per compensare gli svantaggi strutturali di tale regione. Nella fattispecie, l'aiuto previsto prevede una compensazione degli svantaggi strutturali della regione di Bridgend in una misura (1,97 % ESN) che può considerarsi molto ragionevole, in quanto l'intensità dell'aiuto proposto non supera il 10 % del massimale regionale autorizzato, che è del 20 % (ESN). Inoltre, rispetto ad altri

progetti d'investimento che hanno beneficiato di aiuti nel settore automobilistico, un'intensità di aiuto così limitata non è tale da procurare un vantaggio indebito all'impresa interessata.

In conclusione, e per le ragioni sopra esposte, l'aiuto a finalità regionale a favore di Ford Bridgend è compatibile con l'articolo 92, paragrafo 3, lettera c) del trattato CE e con l'articolo 61, paragrafo 3, lettera c) dell'accordo SEE, in quanto rispetta i criteri applicabili agli aiuti regionali definiti nella disciplina comunitaria degli aiuti di Stato all'industria automobilistica.

Conseguentemente, la Commissione ha deciso di non sollevare obiezioni sull'aiuto notificato dalle autorità britanniche in conformità dell'articolo 92, paragrafo 3, lettera c) del trattato CE, a condizione che l'intensità di aiuto notificata venga rispettata.»

Autorizzazione degli aiuti di Stato sulla base degli articoli 92 e 93 del trattato CE

Casi contro i quali la Commissione non solleva obiezioni

(97/C 139/05)

Data di approvazione:	12. 3. 1997
Stato membro:	Belgio (Regione fiamminga)
Aiuto n.:	N 380/96
Titolo:	Programma della regione fiamminga di aiuti ai trasporti per via navigabile
Obiettivo:	Ristrutturazione del settore della navigazione interna della regione fiamminga attraverso una riduzione della sovraccapacità ed un contributo finanziario alle imprese fluviali
Base giuridica:	Richtlijn van positief gerichte ondersteuningsmaatregelen i.v.m. de binnenvaart
Bilancio:	361,3 Mio di BEF
Intensità dell'aiuto:	— Un massimo del 21 % per i contributi all'adeguamento tecnico dei battelli, agli investimenti nelle infrastrutture degli impianti di trasbordo e alla formazione professionale dei battellieri; — un massimo del 20 % per il contributo al raggruppamento dei battellieri in cooperative; — un massimo del 15 % alla trasformazione dei battelli esistenti in battelli utilizzabili al di fuori del settore dei trasporti commerciali; — 5 Mio di BEF per la promozione del settore della navigazione interna
Durata:	1996-1999
Condizioni:	Presentazione di una relazione annuale

II

(Atti preparatori)

COMMISSIONE

Proposta modificata di direttiva del Consiglio sul diritto di viaggiare all'interno della Comunità per i cittadini dei paesi terzi ⁽¹⁾

(97/C 139/06)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

COM(97) 106 def. — 95/0199(CNS)

(Presentata dalla Commissione in applicazione dell'articolo 189 A, paragrafo 2 del trattato CE il 21 marzo 1997)

⁽¹⁾ GU n. C 306 del 17. 11. 1995, pag. 5.

PROPOSTA INIZIALE

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 100,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

visto il parere del Comitato economico e sociale,

visto il parere del Comitato delle regioni,

considerando che l'articolo 7 A del trattato dispone l'instaurazione del mercato interno, che comporta uno spazio senza frontiere interne nel quale è assicurata, secondo le disposizioni del trattato stesso, la libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali;

PROPOSTA MODIFICATA

(Il testo va considerato come immutato se nessuna modificazione figura nella colonna in basso)

considerando che l'articolo 3 del trattato prevede un mercato interno, caratterizzato tra l'altro dall'eliminazione degli ostacoli alla libera circolazione delle persone tra gli Stati membri, e misure relative all'entrata e alla circolazione delle persone nel mercato interno;

considerando che l'articolo 7 A del trattato prevedeva l'instaurazione, entro il 31 dicembre 1992, del mercato interno, che comporta uno spazio senza frontiere interne nel quale sarebbe assicurata, secondo le disposizioni del trattato stesso, la libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali;

PROPOSTA INIZIALE

considerando che per realizzare tale obiettivo gli Stati membri devono riconoscere ai cittadini dei paesi terzi legalmente presenti nel territorio di uno Stato membro il diritto di recarsi nel territorio degli altri Stati membri per soggiorni di breve durata; che, infatti, se tale diritto non venisse attribuito, la presenza in altri Stati membri di persone non aventi il diritto di entrare nel territorio degli stessi potrebbe giustificare il mantenimento in vigore dei controlli alle frontiere interne;

considerando che il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia ha incidenza diretta sull'instaurazione e sul funzionamento del mercato interno;

considerando che il rilascio, da parte di uno Stato membro ad un cittadino di un paese terzo, di un titolo di soggiorno che autorizzi a risiedere nello Stato membro stesso, è un atto che presenta sufficienti garanzie affinché gli altri Stati membri non abbiano più necessità di imporre l'obbligo di ottenere un previo visto rilasciato dalle loro autorità e affinché riconoscano quindi alla persona di cui trattasi il diritto di viaggiare; che, comunque, ogni Stato membro può espellere la persona interessata verso lo Stato membro che ha rilasciato il titolo di soggiorno e che è obbligato a riammetterla, qualora essa soggiorni illegalmente nel suo territorio o non soddisfi le condizioni per l'esercizio del diritto di viaggiare ovvero costituisca una minaccia per l'ordine pubblico, la pubblica sicurezza o le relazioni internazionali dello Stato;

considerando che in ordine ai cittadini di paesi terzi non residenti nella Comunità, i quali siano in possesso di un visto rilasciato da uno Stato membro che consenta di attraversare le frontiere esterne di tutti gli Stati membri, essendo valido in tutta la Comunità ed essendo reciprocamente riconosciuto valido a tal fine dagli Stati membri, ciascuno Stato membro dispone di garanzie sufficienti per il riconoscimento del diritto di viaggiare; che lo stesso diritto deve essere riconosciuto a maggior ragione, ai cittadini di paesi terzi che possono attraversare le frontiere esterne senza obbligo di visto; che comunque ogni Stato membro ha il diritto di espellere i cittadini di paesi terzi che soggiornino illegalmente sul suo territorio, se non soddisfano le condizioni per esercitare il diritto di viaggiare o se costituiscono una minaccia per l'ordine pubblico, la pubblica sicurezza o le relazioni internazionali dello Stato;

PROPOSTA MODIFICATA

considerando che per la registrazione dei cittadini dei paesi terzi che si avvalgono del diritto di viaggiare non si devono in linea di principio stabilire obblighi più rigorosi di quelli vigenti in situazioni analoghe per i cittadini dell'Unione;

PROPOSTA INIZIALE

considerando che le persone che esercitano il diritto di viaggiare non devono costituire un onere per l'assistenza sociale dello Stato membro che esse visitano e che è quindi opportuno subordinare tale diritto al possesso di risorse sufficienti per effettuare il viaggio;

considerando che la presente direttiva si inserisce in un insieme di disposizioni comunitarie e nazionali che disciplinano la posizione giuridica dei cittadini dei paesi terzi negli Stati membri e che è quindi necessario precisare con esattezza l'ambito d'applicazione della direttiva stessa,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

1. Gli Stati membri riconoscono ai cittadini di paesi terzi legalmente presenti in uno Stato membro il diritto di viaggiare nel territorio degli altri Stati membri, alle condizioni stabilite dalla presente direttiva.

2. La presente direttiva non incide sui diritti:

— riconosciuti dal diritto comunitario ai cittadini di paesi terzi che siano familiari di cittadini dell'Unione;

— riconosciuti a cittadini di paesi terzi e ai loro familiari di qualsiasi cittadinanza, che in forza di accordi conclusi tra la Comunità e i suoi Stati membri e i paesi terzi, godano, in materia di entrata e di soggiorno in uno Stato membro, di diritti identici a quelli riconosciuti ai cittadini dell'Unione europea.

3. La presente direttiva non incide sulle disposizioni di diritto comunitario o nazionale riguardanti;

— il soggiorno di non breve durata,

— l'accesso all'occupazione e ad attività autonome,

dei cittadini di paesi terzi.

PROPOSTA MODIFICATA

*Articolo 1***Disposizioni introduttive**

1. Gli Stati membri riconoscono ai cittadini di paesi terzi legalmente presenti in uno Stato membro il diritto di viaggiare nel territorio degli altri Stati membri, alle condizioni stabilite dalla presente direttiva.

2. La presente direttiva non incide sui diritti:

— riconosciuti dal diritto comunitario ai cittadini di paesi terzi che siano familiari di cittadini dell'Unione;

— riconosciuti a cittadini di paesi terzi e ai loro familiari di qualsiasi cittadinanza, che in forza di accordi conclusi tra la Comunità e i suoi Stati membri e i paesi terzi, godano, in materia di entrata e di soggiorno in uno Stato membro, di diritti identici a quelli riconosciuti ai cittadini dell'Unione europea.

3. La presente direttiva non incide sulle disposizioni di diritto comunitario o nazionale riguardanti;

— il soggiorno di non breve durata,

— l'accesso all'occupazione, ad attività autonome e ad altre attività lucrative o non lucrative,

dei cittadini di paesi terzi.

PROPOSTA INIZIALE

Articolo 2

Ai sensi della presente direttiva si intende per:

- 1) «**diritto di viaggiare**» il diritto di attraversare le frontiere interne della Comunità e di transitare o di soggiornare nel territorio di uno Stato membro per un breve periodo, senza che il beneficiario sia obbligato ad ottenere il visto degli Stati membri nel cui territorio esso esercita tale diritto;
- 2) «**titolo di soggiorno**» qualsiasi titolo o autorizzazione emanante dalle autorità di uno Stato membro, che consenta ad una persona di soggiornare nel territorio dello stesso e sia riportato nell'elenco di cui all'articolo 3, paragrafo 4;
- 3) «**visto ai sensi dell'articolo 2, punto 3**» il visto valido in tutta la Comunità e reciprocamente riconosciuto per l'attraversamento delle frontiere esterne degli Stati membri;
- 4) «**cittadino di un paese terzo**» qualsiasi persona che non sia cittadino dell'Unione europea ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1 del trattato che istituisce la Comunità.

Articolo 3

1. Gli Stati membri riconoscono il diritto di viaggiare ai cittadini di paesi terzi in possesso di un titolo di soggiorno valido rilasciato da un altro Stato membro.

Tali persone possono viaggiare per un periodo ininterrotto non superiore a tre mesi sul territorio degli altri Stati membri, purché soddisfino le seguenti condizioni:

- siano muniti di titolo di soggiorno e di documento di viaggio validi;
- dispongano dei mezzi di sussistenza sufficienti sia per la durata del soggiorno o del transito previsti sia per il ritorno nello Stato membro che ha rilasciato il titolo di soggiorno o per il viaggio verso un paese terzo nel quale sia garantita la loro ammissione.

2. Gli Stati membri riammettono alle condizioni secondo le modalità indicate in allegato qualsiasi persona cui abbiano rilasciato un titolo di soggiorno e che soggiorni illegalmente nel territorio di un altro Stato membro, anche qualora la validità del titolo sia scaduta.

PROPOSTA MODIFICATA

*Articolo 2***Definizioni**

Ai sensi della presente direttiva si intende per:

- 1) «**diritto di viaggiare**»: il diritto di attraversare le frontiere interne della Comunità e di transitare o di soggiornare nel territorio di uno Stato membro per un breve periodo, senza che il beneficiario sia obbligato ad ottenere il visto degli Stati membri nel cui territorio esso esercita tale diritto;
- 2) «**titolo di soggiorno**»: qualsiasi titolo o autorizzazione emanante dalle autorità di uno Stato membro, che consenta ad una persona di soggiornare nel territorio dello stesso per un periodo superiore ai 6 mesi;

PROPOSTA INIZIALE

3. Il cittadino di un paese terzo titolare di un titolo di soggiorno rilasciato da uno Stato membro, che eserciti il diritto di viaggiare, può essere espulso se non soddisfa le condizioni indicate nel paragrafo 1 o se costituisce una minaccia per l'ordine pubblico, la pubblica sicurezza o le relazioni internazionali dello Stato membro in cui esercita il diritto di viaggiare.

4. Gli Stati membri notificano alla Commissione e agli altri Stati membri l'elenco dei documenti aventi valore di titolo di soggiorno ai fini del presente articolo, nonché qualsiasi modifica di tale elenco.

La Commissione pubblica tali elenchi e le eventuali successive modifiche nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Articolo 4

1. Gli Stati membri riconoscono il diritto di viaggiare ai cittadini di paesi terzi titolari di un visto ai sensi dell'articolo 2, punto 3.

Tali persone possono viaggiare nel territorio degli Stati membri durante il periodo di soggiorno consentito dal visto, purché siano provviste di un documento di viaggio valido, corredato del visto, e soddisfino la condizione di cui all'articolo 3, paragrafo 1, secondo trattino.

2. Gli Stati membri riconoscono il diritto di viaggiare ai cittadini di paesi terzi esonerati dall'obbligo di visto da tutti gli Stati membri.

Tali persone possono viaggiare nel territorio degli Stati membri per un periodo massimo di tre mesi, nell'arco dei sei mesi decorrenti dalla data della prima entrata nel territorio di uno degli Stati membri, purché siano provviste di un documento di viaggio valido e soddisfino la condizione di cui all'articolo 3, paragrafo 1, secondo trattino.

3. Il paragrafo 2 si applica anche ai cittadini di paesi terzi assoggettati all'obbligo di visto da taluni Stati membri.

Per queste persone, tuttavia, il diritto di viaggiare è limitato al territorio degli Stati membri che non hanno esonerato i cittadini dei paesi terzi interessati dall'obbligo di essere muniti del visto, salvo che siano titolari di un visto ai sensi dell'articolo 2, punto 3.

In quest'ultimo caso, il soggiorno nel territorio degli Stati membri che impongono l'obbligo del visto è limitato al periodo consentito dal visto stesso.

PROPOSTA MODIFICATA

PROPOSTA INIZIALE

4. Le disposizioni del presente articolo non ostano al diritto di ciascuno Stato membro di autorizzare al di là dei tre mesi il soggiorno di cittadini di paesi terzi sul suo territorio.

5. Il cittadino di un paese terzo ammesso per un soggiorno di breve durata nella Comunità, che eserciti il diritto di viaggiare, può essere espulso se non soddisfa le condizioni stabilite nel paragrafo 1 o nel paragrafo 2, secondo che sia o non sia soggetto all'obbligo di visto, o se costituisce una minaccia per l'ordine pubblico, la pubblica sicurezza o le relazioni internazionali dello Stato membro in cui esercita il diritto di viaggiare.

Articolo 5

Gli Stati membri possono prescrivere alle persone che esercitano il diritto di viaggiare, di segnalare la loro presenza nel proprio territorio.

Articolo 6

Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 31 dicembre 1996. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

PROPOSTA MODIFICATA

*Articolo 5 bis***Fine del soggiorno**

1. Le persone che si trovano in uno Stato membro in virtù del diritto di viaggiare riconosciuto dalla presente direttiva devono lasciare senza indugio il territorio di tale Stato membro se non soddisfano più le condizioni vigenti.

2. Se il fatto che le condizioni vigenti non siano più soddisfatte è prevedibile, le persone in questione dovranno lasciare lo Stato membro prima che non ottemperino più a tali condizioni.

PROPOSTA INIZIALE

PROPOSTA MODIFICATA

Articolo 7

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Articolo 8

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

ALLEGATO

Condizioni e modalità di riammissione da parte degli Stati membri di cittadini dei paesi terzi titolari di un titolo di soggiorno da essi rilasciato, che soggiornino illecitamente nel territorio di un altro Stato membro (articolo 3, paragrafo 2 della direttiva)

Allegato, punto 1 (nuovo)

1. Gli Stati membri si impegnano a rispettare rigorosamente le disposizioni della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e a non espellere in un altro Stato membro le persone che, in virtù di detta convenzione, dovrebbero godere di una protezione nel proprio Stato.

1. Le presenti disposizioni in materia di riammissione si applicano ai cittadini di paesi terzi in possesso di un titolo di soggiorno ai sensi dell'articolo 2, punto 2, che esercitano il diritto di viaggiare ma soggiornano illecitamente nel territorio di un altro Stato membro.

Le presenti disposizioni non incidono sugli obblighi degli Stati membri di riammettere, conformemente alla convenzione di Dublino sul diritto d'asilo, i richiedenti d'asilo che soggiornino illegalmente in un altro Stato membro.

2. Le persone di cui al punto 1 entrate in uno Stato membro da un altro Stato membro per un soggiorno di breve durata o un transito, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1 e ivi soggiornanti illegalmente, devono recarsi immediatamente nello Stato membro per il quale abbiano un titolo di soggiorno, a meno che non siano autorizzate a recarsi in un altro paese in cui la loro ammissione sia garantita.

Il cittadino di un paese terzo che desidera recarsi in un altro paese deve provare che può esservi ammesso, presentando, ad esempio, un'autorizzazione d'entrata o un visto validi e deve dimostrare di possedere i mezzi necessari, ad esempio un biglietto o altro documento che gli consenta di viaggiare, denaro liquido o un avere in conto bancario per il suo trasporto e il soggiorno nel paese in cui può essere ammesso.

3. Se il cittadino di un paese terzo, il quale soggiorni illegalmente nel territorio di uno Stato membro, si rifiuta di lasciare tale territorio, gli Stati membri sono obbligati a riammetterlo, secondo le modalità che seguono.

Se l'interessato ha un titolo di soggiorno valido in un altro Stato membro, lo Stato membro che ha rilasciato tale titolo è tenuto a riammetterlo nel suo territorio.

Gli Stati membri riammettono inoltre il cittadino di un paese terzo conformemente all'articolo 3, paragrafo 2, entro il termine massimo di due mesi a decorrere dalla scadenza della validità del titolo di soggiorno.

L'obbligo di riammissione esiste soltanto se la domanda di riammissione è presentata entro un mese dalle autorità che hanno constatato la presenza illegale dell'interessato nello Stato membro.

4. L'interessato deve essere riammesso dopo che le autorità competenti dello Stato membro richiedente hanno presentato una domanda che attesti il possesso di un titolo di soggiorno rilasciato dallo Stato membro invitato a riammetterlo.

Lo Stato membro che riceve la domanda di cui al punto 3 deve rispondere entro otto giorni. In mancanza di risposta entro tale termine, si considera che lo Stato membro consenta la riammissione, a meno che non abbia esplicitamente richiesto una proroga di una settimana del termine prestabilito.

Lo Stato membro cui è stata inviata la domanda di riammissione è tenuto a riammettere entro un mese la persona che ha accettato di riammettere. Questo termine può essere prorogato su accordo tra i due Stati membri interessati, su presentazione di una domanda esplicita e motivata da parte dello Stato membro che desidera la proroga del termine.

Gli Stati membri si comunicano gli elenchi delle autorità competenti per l'esame delle domande di riammissione e dei punti di attraversamento della frontiera in cui può avvenire la riammissione.

5. I costi finanziari che la riammissione comporta sono sostenuti dalla persona interessata. Se quest'ultima non può sostenere le spese, il costo della riammissione, fino al punto in cui essa ha luogo, viene sostenuto in linea di massima dallo Stato membro che chiede la riammissione.

Proposta di direttiva del Consiglio che ristruttura il quadro comunitario per l'imposizione dei prodotti energetici

(97/C 139/07)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

COM(97) 30 def. — 97/0111(CNS)

(Presentata dalla Commissione il 17 marzo 1997)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

come obiettivo di stabilizzare le emissioni di CO₂ nel 2000 al livello del 1990;

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 99,

considerando che, in quanto parte della convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, l'Unione europea si è impegnata ad adottare i provvedimenti necessari per stabilizzare le concentrazioni di gas ad effetto serra nell'atmosfera ad un livello che preservi il sistema climatico da qualsiasi perturbazione pericolosa;

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

considerando che l'imposizione dei prodotti energetici è uno degli strumenti disponibili per raggiungere questi obiettivi;

visto il parere del Comitato economico e sociale,

considerando che, conformemente agli orientamenti stabiliti nel libro bianco della Commissione su crescita, competitività e occupazione, l'introduzione di nuove modalità d'imposizione non deve dar luogo ad un aumento dell'onere fiscale complessivo negli Stati membri;

considerando che il campo d'applicazione delle direttive 92/81/CEE⁽¹⁾ e 92/82/CEE⁽²⁾, relative rispettivamente all'armonizzazione delle strutture delle accise sugli oli minerali e al ravvicinamento delle aliquote di accisa sugli oli minerali, è limitato agli oli minerali;

considerando che l'applicazione del principio della neutralità fiscale contribuirà alla ristrutturazione e all'ammmodernamento dei sistemi tributari incoraggiando comportamenti propizi ad una maggiore tutela dell'ambiente e ad un maggior impiego di manodopera;

considerando che l'assenza di disposizioni comunitarie che assoggettino ad un'imposizione minima i prodotti energetici diversi dagli oli minerali è pregiudizievole al buon funzionamento del mercato interno;

considerando che spetta peraltro ai singoli Stati membri stabilire le modalità atte a garantire la neutralità sotto il profilo fiscale;

considerando che, conformemente all'articolo 130 R del trattato, le esigenze connesse con la tutela dell'ambiente devono essere integrate nella definizione e nell'attuazione delle altre politiche comunitarie;

considerando che i prezzi dei prodotti energetici sono parametri chiave per le politiche comunitarie dell'energia e dei trasporti;

considerando che l'Unione europea, in occasione del Consiglio energia/ambiente dell'ottobre 1990, si è fissata

considerando che il sistema fiscale determina in parte i prezzi dei prodotti energetici;

⁽¹⁾ Direttiva 92/81/CEE del Consiglio, del 19 ottobre 1992, relativa all'armonizzazione delle strutture delle accise sugli oli minerali (GU n. L 316 del 31. 10. 1992, pag. 12).

⁽²⁾ Direttiva 92/82/CEE del Consiglio, del 19 ottobre 1992, relativa al ravvicinamento delle aliquote di accisa sugli oli minerali (GU n. L 316 del 31. 10. 1992, pag. 19).

considerando che il buon funzionamento del mercato interno e la realizzazione degli obiettivi delle altre politiche comunitarie richiedono che siano fissati in tutta la Comunità livelli minimi di imposizione per tutti i prodotti energetici, compresa l'elettricità;

considerando che è opportuno lasciare tuttavia agli Stati membri la flessibilità necessaria per definire ed attuare politiche adeguate al loro contesto nazionale;

considerando che gli Stati membri desiderano introdurre o mantenere diversi tipi di imposte sui prodotti energetici;

considerando che, a tal fine, è opportuno consentire agli Stati membri di rispettare i livelli minimi comunitari di imposizione tenendo conto dell'onere complessivo delle imposte da loro scelte (ad eccezione dell'IVA);

considerando che la possibilità di applicare aliquote nazionali di imposizione differenziate per uno stesso prodotto è compatibile a sua volta con tale obiettivo, purché siano rispettati i livelli minimi comunitari e le norme in materia di mercato interno e di concorrenza;

considerando che è necessario fissare livelli minimi comunitari di imposizione differenziati a seconda dell'utilizzazione dei prodotti energetici;

considerando che i prodotti energetici utilizzati come carburanti a determinati fini industriali e commerciali e quelli utilizzati come combustibili di regola sono tassati a livelli inferiori a quelli applicati ai prodotti energetici utilizzati come carburante;

considerando che l'esistenza di scarti notevoli tra i livelli nazionali di imposizione applicati dagli Stati membri è pregiudizievole al buon funzionamento del mercato interno;

considerando che la fissazione di livelli minimi comunitari adeguati può consentire di ridurre gli attuali scarti;

considerando che i livelli minimi di imposizione devono rispecchiare la posizione concorrenziale dei diversi prodotti energetici;

considerando che in tale contesto pare opportuno basare, per quanto possibile, il calcolo di detti minimi sul valore energetico dei prodotti;

considerando tuttavia che questo metodo non è da applicare ai carburanti né può esserlo, per le altre utilizzazioni, senza un periodo di transizione;

considerando che i livelli minimi di imposizione applicati ai prodotti energetici diversi dagli oli minerali devono essere aumentati progressivamente;

considerando che per evitare una svalutazione dei minimi comunitari occorre stabilire un calendario di aumenti biennali dei minimi stessi e stabilire che entro il 1° gen-

naio 2001 il Consiglio determini nuovi minimi comunitari per un altro periodo;

considerando che occorre stabilire alcune esenzioni obbligatorie a livello comunitario;

considerando che è opportuno consentire agli Stati membri di applicare nel loro territorio, se lo desiderano, ulteriori esenzioni o riduzioni di imposta inferiori ai minimi comunitari, quando ciò non influisca negativamente sul corretto funzionamento del mercato interno e non comporti distorsioni della concorrenza;

considerando che tali esenzioni o riduzioni d'imposta faciliterebbero notevolmente l'introduzione di sistemi più efficienti di tariffe stradali;

considerando che, in particolare, per promuovere l'utilizzo di fonti di energie alternative, è necessario che le energie rinnovabili possano beneficiare di un trattamento privilegiato;

considerando che è necessario stabilire una procedura per autorizzare gli Stati membri ad introdurre, per un periodo determinato, ulteriori esenzioni o livelli ridotti di imposizione;

considerando che è necessario instaurare una procedura per il riesame di tali esenzioni e riduzioni a scadenze regolari;

considerando che è opportuno autorizzare gli Stati membri a concedere rimborsi di imposta alle imprese che sostengono spese di investimento destinate a migliorare l'efficacia energetica e alle imprese i cui costi energetici rappresentano una parte rilevante del valore delle vendite;

considerando che è opportuno disporre che taluni provvedimenti nazionali siano comunicati per informazione dagli Stati membri alla Commissione;

considerando che tale comunicazione non esime gli Stati membri dall'obbligo di notificare taluni provvedimenti nazionali, disposto dall'articolo 93, paragrafo 3 del trattato;

considerando che il campo d'applicazione della direttiva 92/12/CEE⁽¹⁾, relativa al regime generale, alla detenzione, alla circolazione ed ai controlli dei prodotti soggetti ad accisa, deve essere esteso a tutti i prodotti e a tutte le imposte indirette contemplati dalla presente direttiva,

(¹) Direttiva 92/12/CEE del Consiglio, del 25 febbraio 1992, relativa al regime generale, alla detenzione, alla circolazione ed ai controlli dei prodotti soggetti ad accisa (GU n. L 76 del 23. 3. 1992, pag. 1).

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

I. Campo d'applicazione

Articolo 1

1. Gli Stati membri tassano i prodotti energetici conformemente alla presente direttiva.

2. Nell'applicare la direttiva gli Stati membri si sforzano di evitare ogni aumento del prelievo tributario complessivo. Per raggiungere tale obiettivo gli Stati membri si adoperano, in particolare, per ridurre nel contempo i prelievi obbligatori sulle prestazioni di lavoro.

Articolo 2

1. Ai fini della presente direttiva s'intendono per «prodotti energetici» i prodotti specificati in appresso:

- a) prodotti di cui ai codici NC da 1507 a 1518;
- b) prodotti di cui al codice 2207;
- c) prodotti di cui ai codici da NC 2701 a 2715;
- d) prodotti di cui ai codici NC 2901 e 2902;
- e) prodotti di cui al codice NC 2905;
- f) prodotti di cui al codice 3403;
- g) prodotti di cui al codice NC 3811;
- h) prodotti di cui al codice NC 3817;
- i) prodotti di cui ai codici NC 4401 e 4402.

2. La presente direttiva si applica anche:

- a) all'elettricità di cui al codice NC 2716;
- b) al calore generato durante la produzione di elettricità.

3. Oltre ai prodotti imponibili elencati al paragrafo 1, è tassato come combustibile per riscaldamento o come carburante per motori qualsiasi altro prodotto destinato ad essere utilizzato, venduto o effettivamente utilizzato come combustibile per riscaldamento o carburante per motori o come additivo, ovvero per accrescere il volume finale di tali carburanti o combustibili.

4. I codici della nomenclatura combinata ai quali si fa riferimento nella presente direttiva sono quelli corrispondenti alla versione in vigore il 1° ottobre 1996.

Articolo 3

I riferimenti agli «oli minerali» e alle «accise» (applicate agli oli minerali) di cui alla direttiva 92/12/CEE s'intendono come riguardanti tutti i prodotti energetici e tutte le imposte indirette nazionali di cui all'articolo 2 e all'articolo 4, paragrafo 3 della presente direttiva.

II. Livelli di imposizione

Articolo 4

1. I livelli di imposizione applicati dagli Stati membri ai prodotti energetici di cui all'articolo 2 non possono essere inferiori ai livelli minimi stabiliti nella presente direttiva.

2. I prodotti energetici imponibili diversi da quelli per i quali viene specificato nella presente direttiva un livello minimo di imposizione sono tassati, a seconda della loro utilizzazione, ad un livello che non può essere inferiore al livello minimo applicabile al combustibile per riscaldamento o al carburante per motori equivalente.

3. Ai fini della presente direttiva, si intende per «livello di imposizione» l'onere fiscale globale risultante dal cumulo di tutte le imposte indirette (eccetto l'IVA), calcolate direttamente o indirettamente, che gravano sulla quantità di prodotto consumato.

Articolo 5

1. Gli Stati membri possono applicare aliquote d'imposta differenziate in funzione dell'utilizzazione o della qualità di un prodotto, a condizione che queste rispettino i livelli minimi di imposizione stabiliti nella presente direttiva e siano compatibili con il diritto comunitario.

2. Quando, per motivi di politica ambientale e/o sanitaria, vengono stabiliti a livello comunitario caratteristiche tecniche differenziate per i prodotti contemplati dalla presente direttiva, gli Stati membri che desiderano applicare ad un prodotto aliquote d'imposta differenziate in funzione della qualità del prodotto stesso tengono conto dei criteri stabiliti a livello comunitario.

Articolo 6

I livelli minimi di imposizione da applicare ai carburanti per motori dal 1° gennaio 1998 sono stabiliti come segue:

- benzina: 417 ECU per 1 000 litri ad una temperatura di 15 °C; inoltre gli Stati membri applicano alla benzina con piombo un'aliquota d'imposta superiore a quella della benzina senza piombo;
- gasolio: 310 ECU per 1 000 litri ad una temperatura di 15 °C;

- cherosene: 310 ECU per 1 000 litri ad una temperatura di 15 °C;
- gas di petrolio liquefatto: 141 ECU per 1 000 kg;
- gas naturale: 2,9 ECU per gigajoule.

Articolo 7

1. In deroga all'articolo 6 della presente direttiva, i livelli minimi di imposizione applicabili ai seguenti prodotti, utilizzati come carburante per motori ai fini di cui al paragrafo 2, sono stabiliti come segue:

- gasolio: 32 ECU per 1 000 litri ad una temperatura di 15 °C;
- cherosene: 30 ECU per 1 000 litri ad una temperatura di 15 °C;
- gas di petrolio liquefatto: 41 ECU per 1 000 kg;
- gas naturale: 0,3 ECU per gigajoule.

2. Il presente articolo si applica alle utilizzazioni per i seguenti fini industriali e commerciali:

- a) lavori nei settori dell'agricoltura, dell'orticoltura, della piscicoltura e della silvicoltura;
- b) motori fissi;
- c) impianti e macchinari usati in cantieri edili, opere di ingegneria civile e lavori pubblici;
- d) veicoli destinati ad essere utilizzati al di fuori della rete stradale pubblica o che non hanno ricevuto un'autorizzazione a circolare prevalentemente sulla rete stradale pubblica;
- e) trasporto passeggeri e flotte vincolate al servizio di enti pubblici; gli Stati membri possono tuttavia limitare il livello ridotto di imposizione al trasporto locale di passeggeri.

Nel caso dell'utilizzazione di cui alla lettera e), il presente articolo si applica soltanto al GPL e al gas naturale.

Articolo 8

I livelli minimi di imposizione da applicare ai vari tipi di combustibile per riscaldamento dal 1° gennaio 1998 sono stabiliti come segue:

- gasolio: 21 ECU per 1 000 litri ad una temperatura di 15 °C;

- olio combustibile pesante di cui al codice NC 2710 00 74: 18 ECU per 1 000 kg;

- altri oli combustibili pesanti di cui al codice NC 2710: 22 ECU per 1 000 kg;

- cherosene: 7 ECU per 1 000 litri ad una temperatura di 15 °C;

- gas di petrolio liquefatto: 10 ECU per 1 000 kg;

- gas naturale: 0,2 ECU per gigajoule;

- prodotti energetici solidi: 0,2 ECU per gigajoule.

Articolo 9

Il livello minimo di imposizione sull'elettricità e sul calore generato durante la sua produzione è di 1 ECU per megawattora dal 1° gennaio 1998.

Articolo 10

1. Dal 1° gennaio 2000 i livelli minimi di imposizione stabiliti nella presente direttiva sono modificati come indicato nell'allegato I.

2. Entro il 1° gennaio 2001 il Consiglio, deliberando all'unanimità previa consultazione del Parlamento europeo, stabilisce, sulla base di una relazione e di una proposta della Commissione, i livelli minimi di imposizione per un periodo successivo con decorrenza dal 1° gennaio 2002 e adotta ogni altro provvedimento utile per migliorare il funzionamento del sistema di imposizione dei prodotti energetici. Fino a quando il Consiglio non abbia adottato i nuovi livelli d'imposizione, sulla base della relazione e della proposta della Commissione, gli Stati membri considerano gli importi indicati nell'allegato I come livelli obiettivo d'imposizione dal 1° gennaio 2002.

La relazione della Commissione e l'esame del Consiglio tengono conto del corretto funzionamento del mercato interno, del valore reale dei livelli di imposizione, del raggiungimento degli obiettivi di politica ambientale e degli altri obiettivi del trattato. La relazione comprende anche un'analisi dei provvedimenti adottati dagli Stati membri per garantire la neutralità fiscale nell'attuazione della direttiva e la proposta della Commissione tiene pienamente conto di tale fattore.

Articolo 11

Gli Stati membri possono esprimere i loro livelli nazionali di imposizione in unità diverse da quelle di cui agli articoli da 6 a 9 della presente direttiva, purché i corrispondenti livelli di imposizione, convertiti in tali unità, non siano inferiori ai livelli minimi stabiliti nella direttiva stessa.

Articolo 12

1. Il valore dell'ecu nelle diverse valute nazionali, da applicare al valore dei livelli di imposizione, viene fissato una volta all'anno. I tassi da applicare sono quelli rilevati il primo giorno lavorativo di ottobre e pubblicati nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*; la loro applicazione decorre dal 1° gennaio dell'anno civile successivo.

2. Gli Stati membri hanno la facoltà di mantenere gli importi di imposizione in vigore al momento dell'adeguamento annuale di cui al paragrafo 1, qualora la conversione degli importi espressi in ecu dia luogo ad un aumento del livello di imposizione espresso in moneta nazionale inferiore al 5% ovvero a 5 ecu, assumendo il più basso di tali due valori.

III. Esenzioni e rimborsi d'imposta

Articolo 13

1. Oltre alle disposizioni generali di cui alla direttiva 92/12/CEE, relative alle esenzioni di cui godono i prodotti tassabili quando sono destinati a determinati usi, e fatte salve le altre disposizioni comunitarie, gli Stati membri esentano dall'imposizione i prodotti elencati in appresso, alle condizioni da essi stabilite al fine di garantire un'agevole e corretta applicazione delle esenzioni stesse e di evitare frodi, evasioni o abusi:

- a) i prodotti energetici non utilizzati come carburante per motori o come combustibile per riscaldamento; ai fini della presente direttiva, i combustibili per riscaldamento non comprendono i prodotti energetici utilizzati principalmente per la riduzione chimica e nei processi metallurgici ed elettrolitici. Gli Stati membri esonerano altresì l'elettricità usata principalmente per la riduzione chimica e nei processi metallurgici ed elettrolitici.
- b) i prodotti energetici utilizzati per produrre elettricità e calore generato durante la sua produzione. Gli Stati membri hanno tuttavia la facoltà di tassare questi prodotti per motivi di politica ambientale, prescindendo dai livelli minimi di imposizione stabiliti nella direttiva. In tal caso l'imposta su detti prodotti non rientra nel calcolo del livello minimo d'imposizione sull'elettricità stabilito all'articolo 9;
- c) prodotti energetici forniti per essere utilizzati come carburante per la navigazione aerea, ad esclusione dell'aviazione privata da diporto, fino a quando tali prodotti sono obbligatoriamente esenti in conformità di impegni assunti sul piano internazionale.

Ai fini della presente direttiva, per «aviazione privata da diporto» si intende l'uso di un aeromobile da parte

del suo proprietario o della persona fisica o giuridica autorizzata ad utilizzarlo in virtù di un contratto di locazione o di qualsiasi altro titolo, per scopi non commerciali ed in particolare per scopi diversi dal trasporto di passeggeri o merci o dalla prestazione di servizi a titolo oneroso o per conto di autorità pubbliche.

Gli Stati membri possono limitare l'ambito di questa esenzione alle forniture di carboturbo (codice NC 2710 00 51);

- d) prodotti energetici forniti per essere utilizzati come carburante per la navigazione nelle acque comunitarie (compresa la pesca), ma non in imbarcazioni private da diporto.

Ai fini della presente direttiva per «imbarcazioni private da diporto» si intende qualsiasi imbarcazione usata dal suo proprietario o dalla persona fisica o giuridica autorizzata ad utilizzarla in virtù di un contratto di locazione o di qualsiasi altro titolo, per scopi non commerciali ed in particolare per scopi diversi dal trasporto di passeggeri o merci o dalla prestazione di servizi a titolo oneroso o per conto di autorità pubbliche.

2. Gli Stati membri possono circoscrivere l'ambito delle esenzioni di cui al paragrafo 1, lettere c) e d), ai trasporti internazionali ed intracomunitari. Inoltre, uno Stato membro può derogare alle esenzioni di cui al paragrafo 1, lettere c) e d), nel caso in cui abbia stipulato un accordo bilaterale con un altro Stato membro. In tali casi gli Stati membri possono applicare un livello di imposizione inferiore al livello minimo stabilito nella presente direttiva.

Articolo 14

1. Fatte salve le altre disposizioni comunitarie, gli Stati membri possono applicare esenzioni o riduzioni totali o parziali del livello di imposizione:

- a) ai prodotti energetici utilizzati sotto controllo fiscale nel quadro di progetti pilota per lo sviluppo tecnologico di prodotti rispettosi dell'ambiente o ai combustibili o carburanti derivati da risorse rinnovabili;
- b) ai prodotti energetici di cui ai codici NC da 1507 a 1518, 2207 20 00 e 2905 11 00, 4401 e 4402;
- c) alle forme di energia di origine solare, eolica, maremotrice, geotermica o derivate dalla biomassa o dai rifiuti;
- d) alle forme di energia di origine idraulica prodotte in impianti idroelettrici di capacità inferiore a 10 MW;

- e) al calore generato durante la produzione di elettricità;
- f) ai prodotti energetici utilizzati per il trasporto di merci e passeggeri per ferrovia;
- g) ai prodotti energetici utilizzati per la navigazione sulle vie navigabili interne, ma non in imbarcazioni private da diporto;
- h) al gas naturale negli Stati membri in cui il mercato del gas è in corso di effettivo sviluppo, finché la quota del gas sul mercato domestico e industriale è inferiore al 10 % e per un periodo massimo di 10 anni dall'entrata in vigore della presente direttiva.

2. Gli Stati membri hanno facoltà di applicare le esenzioni o le riduzioni del livello di imposizione di cui al presente articolo rimborsando in tutto o in parte l'imposta versata.

3. Entro il 1° gennaio 2001 la Commissione riferisce al Consiglio in merito agli aspetti fiscali, economici, agricoli, energetici, industriali ed ambientali delle esenzioni o riduzioni concesse conformemente all'articolo 14, paragrafo 1, lettera b) e presenta proposte intese eventualmente ad abrogarle, modificarle o ad estenderne il campo d'applicazione.

Articolo 15

1. Gli Stati membri possono rimborsare, in tutto o in parte, l'imposta pagata in relazione alle spese per nuovi investimenti effettuati da un'impresa per ottenere una più efficiente utilizzazione dell'energia, entro i limiti del 50 % delle spese ammissibili sostenute.

2. Gli Stati membri possono rimborsare, in tutto o in parte, l'imposta pagata da un'impresa su ciascuna parte dei suoi costi energetici non connessi ai trasporti qualora tali costi superino il 10 % dei suoi costi totali di produzione.

Tuttavia, nel caso delle imprese per le quali la quota dei costi energetici non connessi ai trasporti superi il 20 % dei costi totali di produzione, gli Stati membri rimborsano integralmente l'imposta suddetta pagata dall'impresa sulla quota eccedente il 10 % dei costi totali di produzione.

L'importo dell'imposta che rimane a carico dell'impresa, al netto dei rimborsi di cui ai due commi precedenti, non può tuttavia essere inferiore all'1 % del fatturato dell'impresa stessa.

3. Gli Stati membri possono anche rimborsare, in tutto o in parte, al produttore l'imposta pagata dal consumatore sull'elettricità e sul calore generato durante la produzione di elettricità, nel caso di elettricità ottenuta da prodotti designati all'articolo 14, paragrafo 1, lettere b), c) e d).

Articolo 16

1. Oltre a quanto disposto dagli articoli che precedono, gli Stati membri possono essere autorizzati ad applicare, in base a considerazioni politiche specifiche e per un periodo determinato, esenzioni o livelli di imposizione inferiori ai livelli minimi stabiliti nella presente direttiva.

In particolare, uno Stato membro può essere autorizzato ad applicare ai carburanti livelli di imposizione compresi tra il 100 % e il 60 % dei livelli minimi stabiliti nella presente direttiva al fine di compensare gli aumenti dei costi di trasporto derivanti dall'introduzione o dal mantenimento, su base non discriminatoria, di un sistema specifico di tariffe per il trasporto su strada dirette a compensare i costi esterni del trasporto come quelli per le infrastrutture, per lo snellimento del traffico o per la tutela dell'ambiente.

2. Lo Stato membro che intenda adottare un provvedimento di questo tipo ne dà comunicazione alla Commissione, fornendole inoltre tutte le informazioni pertinenti o necessarie, con una valutazione degli effetti sperati del provvedimento.

La Commissione esamina la richiesta, tenendo conto, tra l'altro, di considerazioni attinenti al corretto funzionamento del mercato interno, della necessità di garantire una concorrenza leale e della politica comunitaria in materia di ambiente e, se del caso, dei trasporti.

3. Le autorizzazioni in applicazione del paragrafo 1, primo comma, sono rilasciate conformemente alla procedura indicata in appresso.

Il provvedimento può essere autorizzato per un periodo di tre anni, rinnovabile; la decisione relativa è adottata secondo la procedura di cui all'articolo 24 della direttiva 92/12/CEE relativa al regime generale, alla detenzione, alla circolazione ed ai controlli dei prodotti soggetti ad accisa.

Qualora ritenga che le esenzioni o riduzioni di cui al paragrafo 1 non possono più essere mantenute, in particolare in base a considerazioni in merito ad una concorrenza leale o al corretto funzionamento del mercato interno o alla politica comunitaria in materia d'ambiente, la Commissione propone al comitato delle accise un progetto delle misure da adottare. La decisione in merito è adottata secondo la procedura di cui all'articolo 24 della direttiva 92/12/CEE.

In ogni caso, entro tre anni dall'entrata in vigore della presente direttiva e successivamente ogni tre anni, la situazione delle esenzioni o riduzioni autorizzate conformemente al paragrafo 1 viene riesaminata sulla base di una relazione della Commissione e si determina, secondo la procedura di cui all'articolo 24 della direttiva 92/12/CEE, se tali esenzioni o riduzioni debbano essere, in tutto o in parte, abolite, modificate o estese.

4. Le autorizzazioni in applicazione del paragrafo 1, secondo comma, sono rilasciate conformemente alla procedura indicata in appresso.

Il provvedimento può essere autorizzato secondo la procedura di cui all'articolo 24 della direttiva 92/12/CEE relativa al regime generale, alla detenzione, alla circolazione ed ai controlli dei prodotti soggetti ad accisa.

La Commissione vigila sugli effetti delle decisioni prese in applicazione del paragrafo 1, secondo comma, e presenta ogni tre anni un relazione sull'applicazione delle misure da esse contemplate. Se la Commissione ritiene che occorra abolire o modificare le autorizzazioni esistenti, si applica la procedura di cui all'articolo 24 della direttiva 92/12/CEE.

5. Gli Stati membri hanno facoltà di applicare le esenzioni o le riduzioni del livello di imposizione di cui al presente articolo rimborsando in tutto o in parte l'imposta versata.

IV. Detenzione e circolazione dei prodotti

Articolo 17

1. Le disposizioni dei titoli II, III e IV della direttiva 92/12/CEE si applicano ai prodotti energetici tassativamente elencati in appresso:

- a) i prodotti di cui ai codici NC da 1507 a 1518, destinati ad essere utilizzati o messi in vendita come carburante per motori;
- b) i prodotti di cui al codice NC 2207 20 00, destinati ad essere utilizzati o messi in vendita come carburante per motori;
- c) i prodotti di cui ai codici NC 2707 10, 2707 20, 2707 30 e 2707 50;
- d) i prodotti di cui ai codici NC da 2710 00 11 a 2710 00 78; per i prodotti di cui ai codici NC 2710 00 21, 2710 00 25 e 2710 00 59, tuttavia, le disposizioni relative al controllo e alla circolazione si applicano soltanto per i movimenti commerciali dei prodotti sfusi;
- e) i prodotti di cui al codice NC 2711 (salvo 2711 11 00, 2711 21 00 e 2711 29 00);

f) i prodotti di cui al codice NC 2701 10;

g) i prodotti di cui ai codici NC 2902 20, 2902 30, 2902 41 00, 2902 42 00, 2902 43 00 e 2902 44;

h) i prodotti di cui al codice NC 2905 11 00, destinati ad essere utilizzati o messi in vendita come carburante per motori.

2. Se uno Stato membro constata che prodotti energetici diversi da quelli di cui al paragrafo 1 sono destinati ad essere utilizzati, sono messi in vendita o sono utilizzati come combustibile per riscaldamento o carburante per motori o sono comunque all'origine di frodi, evasioni o abusi, ne avvisa immediatamente la Commissione, la quale trasmette detta comunicazione agli altri Stati membri, entro un mese dal suo ricevimento. La decisione in merito all'opportunità di assoggettare o meno tali prodotti alle disposizioni relative al controllo e alla circolazione, di cui alla direttiva 92/12/CEE, viene quindi presa conformemente alla procedura di cui all'articolo 24 della direttiva stessa.

3. Gli Stati membri possono, mediante accordi bilaterali, dispensare in tutto o in parte dalle misure di controllo di cui alla direttiva 92/12/CEE alcuni o tutti i prodotti di cui sopra, purché non siano contemplati dall'articolo 6 della presente direttiva. Tali accordi non riguardano gli Stati membri che non ne siano parte. Tutti gli accordi bilaterali suddetti devono essere notificati alla Commissione, che ne informa gli altri Stati membri.

V. Fatto generatore d'imposta ed esigibilità

Articolo 18

1. Senza pregiudizio delle disposizioni generali della direttiva 92/12/CEE che definiscono il fatto generatore d'imposta e le norme relative al pagamento, l'imposta sui prodotti energetici diventa esigibile anche all'atto del verificarsi di uno dei fatti generatori d'imposta di cui all'articolo 2, paragrafo 3 della presente direttiva.

2. Ai fini della presente direttiva il termine «fabbricazione», di cui all'articolo 5, paragrafo 1 della direttiva 92/12/CEE, comprende se del caso anche l'«estrazione».

3. Il consumo di prodotti energetici all'interno di uno stabilimento che produce prodotti energetici di cui ai codici NC 2707, da 2709 a 2715, 2901, 2902 38 11 e 3817 non è considerato un fatto generatore d'imposta se tale consumo avviene ai fini della produzione.

4. Gli Stati membri possono anche stabilire che l'imposta sui prodotti energetici diventa esigibile quando si

constati che non è o non è più rispettata una condizione di utilizzazione finale fissata dalla normativa nazionale per poter beneficiare di un livello di imposizione ridotto o dell'esenzione.

5. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 6 della direttiva 92/12/CEE all'energia elettrica gli Stati membri possono considerare come immissione in consumo qualsiasi fase del processo di distribuzione dell'elettricità.

Articolo 19

In caso di variazione di una o più aliquote di imposizione, le riserve di prodotti energetici già immessi in consumo possono essere assoggettate ad un aumento o ad una riduzione dell'imposizione.

Articolo 20

Gli Stati membri possono rimborsare l'imposta già versata sui prodotti energetici contaminati o accidentalmente mescolati, rinviati ad un deposito fiscale per il riciclaggio.

Articolo 21

1. I prodotti energetici immessi in consumo in uno Stato membro, contenuti nei serbatoi normali degli autoveicoli commerciali e destinati ad essere utilizzati come carburante per tali veicoli o per il funzionamento dei sistemi di cui sono dotati i contenitori per usi speciali trasportati dagli stessi veicoli, non sono soggetti ad imposta in altri Stati membri.

2. Ai fini del presente articolo sono considerati «serbatoi normali» i serbatoi fissi per il carburante collegati direttamente al motore e/o gli impianti ausiliari che soddisfano i requisiti tecnici (limitatamente a quanto riguarda i serbatoi del carburante) del regolamento ECE n. 34 modificato dalla direttiva 70/221/CEE. La capacità totale dei serbatoi fissi non deve superare 1 500 litri per unità di trasporto e quella dei serbatoi installati su un rimorchio 500 litri. I serbatoi ausiliari sulle unità motrici si considerano direttamente collegati anche se il carburante deve passare attraverso il serbatoio di servizio. I serbatoi ausiliari di un rimorchio possono alimentare soltanto le attrezzature montate sul rimorchio. Il carburante può anche essere trasportato in appositi contenitori portatili, purché in volume non superiore a 60 litri per veicolo.

Per «contenitori per usi speciali» si intendono i contenitori dotati di speciali dispositivi per sistemi di refrigera-

zione, ossigenazione, isolamento termico o altri tipi di sistemi.

VI. Disposizioni finali

Articolo 22

1. Gli Stati membri informano la Commissione in merito ai livelli di imposizione che applicano ai prodotti di cui all'articolo 2 della presente direttiva al 1° gennaio di ogni anno e in occasione di qualsiasi modifica della normativa nazionale in materia. In particolare, gli Stati membri informano la Commissione dei provvedimenti adottati e delle condizioni applicate per garantire la neutralità fiscale, quale descritta all'articolo 1, paragrafo 2.

2. Se i livelli di imposizione applicati dagli Stati membri sono espressi in unità di misura diverse da quelle indicate per ogni prodotto negli articoli da 6 a 9, gli Stati membri notificano anche i livelli d'imposizione corrispondenti risultanti dalla conversione in tali unità.

Articolo 23

1. Gli Stati membri informano la Commissione dei provvedimenti adottati conformemente all'articolo 5, all'articolo 7, paragrafo 2, lettera e), all'articolo 13, paragrafo 2 e agli articoli 14 e 15 della presente direttiva.

2. I provvedimenti di esenzione o riduzione fiscale, differenziazione delle aliquote e rimborso d'imposta contemplati dalla presente direttiva possono configurare aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 92 del trattato; in tal caso sono da notificare alla Commissione conformemente all'articolo 93, paragrafo 3 del trattato stesso.

Le informazioni fornite alla Commissione in applicazione della presente direttiva non esonerano gli Stati membri dall'obbligo di notifica ai sensi dell'articolo 93, paragrafo 3 del trattato.

3. L'obbligo, sancito al paragrafo 1 del presente articolo, d'informare la Commissione in merito ai provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 5 della presente direttiva non esonera gli Stati membri dagli obblighi di notifica derivanti dalle disposizioni della direttiva 83/189/CEE.

Articolo 24

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 31 dicembre 1997. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono stabilite dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che adottano nel settore disciplinate dalla presente direttiva.

Articolo 25

Le direttive 92/81/CEE e 92/82/CEE sono abrogate.

Articolo 26

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva..

ALLEGATO

LIVELLI MINIMI D'IMPOSIZIONE AL 1° GENNAIO 1998, E AL 1° GENNAIO 2000 E AL 1° GENNAIO 2002

I. Livelli minimi d'imposizione applicabili al carburante per motori

	Livelli minimi di imposizione all'1. 1. 1998	Livelli minimi di imposizione all'1. 1. 2000	Livelli minimi obiettivo di imposizione all'1. 1. 2002
Benzina (ECU per 1 000 l)	417	450	500
Gasolio (ECU per 1 000 l)	310	343	393
Cherosene (ECU per 1 000 l)	310	343	393
GPL (ECU per 1 000 kg)	141	174	224
Gas naturale (ECU per gigajoule)	2,9	3,5	4,5

II. Livelli minimi d'imposizione applicabili ai carburanti per motori utilizzati ai fini indicati nell'articolo 7, paragrafo 2

	Livelli minimi di imposizione all'1. 1. 1998	Livelli minimi di imposizione all'1. 1. 2000	Livelli minimi obiettivo di imposizione all'1. 1. 2002
Gasolio (ECU per 1 000 l)	32	37	41
Cherosene (ECU per 1 000 l)	30	35	39
GPL (ECU per 1 000 kg)	41	48	53
Gas naturale (ECU per gigajoule)	0,3	0,6	1,1

III. Livelli minimi d'imposizione applicabili ai combustibili per riscaldamento e all'elettricità

	Livelli minimi di imposizione all'1. 1. 1998	Livelli minimi di imposizione all'1. 1. 2000	Livelli minimi obiettivo di imposizione all'1. 1. 2002
Gasolio per riscaldamento (ECU per 1 000 l)	21	23	26
Olio pesante combustibile Codice NC 2710 00 74 (ECU per 1 000 kg)	18	23	28
Altri oli combustibili pesanti Codice NC 2710	22	28	34
Cherosene (ECU per 1 000 l)	7	16	25
GPL (ECU per 1 000 kg)	10	22	34
Gas naturale (ECU per gigajoule)	0,2	0,45	0,7
Prodotti energetici solidi (ECU per gigajoule)	0,2	0,45	0,7
Elettricità (ECU per MW/h)	1	2	3